

di concedere indennizzi agli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale. (825) (VI)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 308, nonché dei decreti reali 13 luglio 1919, n. 1177, 4 maggio 1920, n. 567, 4 maggio 1920, n. 568, 5 giugno 1920, n. 767 e 23 gennaio 1921, n. 5, relativi al diritto erariale ed al contributo sui pubblici spettacoli e sulle scommesse a favore delle istituzioni di beneficenza e delle istituzioni riguardanti i combattenti più bisognosi. (826) (VI)

Riattivazione dei termini normali e provvedimenti di favore in materia di tasse di successione, di registro e di manomorta nelle terre della Venezia già invase dal nemico e nella zona delle operazioni. (827) (VI)

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 652, portante modifiche alla legge 15 luglio 1911, n. 749, concernente la istituzione di una tassa sui marmi nel comune di Carrara. (904) (III)

Conversione in legge del decreto 6 maggio 1920, n. 769, portante modifiche alla legge 11 dicembre 1910, n. 863, sulla tassa di soggiorno. (905) (III)

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2361, che prorogava al 1° gennaio 1921 l'inizio del periodo di ammortamento dei mutui concessi e da concedersi ai comuni gravemente danneggiati da operazioni guerresche di forze nemiche, ai sensi dei decreti luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 988 e 18 maggio 1916, n. 743. (906) (III)

Conversione in legge del regio decreto 7 settembre 1919, n. 1632, portante provvedimenti finanziari a favore dei comuni e delle provincie. (907) (III)

Conversione in legge dei decreti luogotenenziali 30 ottobre 1915, n. 1637, 26 novembre 1916, n. 1662, 1° ottobre 1917, n. 1677, 27 ottobre 1918, n. 1671, e del regio decreto 6 novembre 1919, n. 2096, concernenti la proroga per gli anni 1916, 1917, 1918, 1919 e 1920 del concorso governativo a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, dell'articolo 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538, e dell'articolo 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442; (908) (III)

Proroga al 1921 del contributo governativo a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole della Sicilia e della Sardegna, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e 3 della legge 9 luglio 1908, n. 442; (909) (III)

PRESIDENTE. Dò atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla terza Commissione.

**Si riprende la discussione sul disegno di legge: Provvedimenti per la riforma delle Amministrazioni dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale.**

PRESIDENTE. Riprendendo lo svolgimento degli ordini del giorno sulla riforma della burocrazia, segue l'ordine del giorno dell'onorevole Uberti, sottoscritto anche dagli onorevoli Cavazzoni, Corazzin, Di Fausto, Coris, Guarienti, Negretti:

« La Camera,

ricordando le promesse fatte in occasione della discussione del progetto di legge per la concessione del secondo caro-viveri ai pensionati,

invita il Governo a presentare proposte di legge per un'organica sistemazione di tutte le pensioni allo scopo di eliminare troppo ingiuste sperequazioni fra vecchie e nuove pensioni;

e invita frattanto il Governo a emanare provvedimenti transitori immediati perchè i vecchi pensionati possano fronteggiare improrogabili bisogni».

Chiedo se quest'ordine del giorno sia appoggiato da 30 deputati.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Uberti ha facoltà di svolgerlo.

UBERTI. Onorevoli colleghi, non svolgerò a lungo il mio ordine del giorno, il cui tema è stato in questi giorni ripetutamente oggetto di discussione in quest'aula, ma permettetemi di far rilevare al Governo che se questo problema della sistemazione dei vecchi pensionati dello Stato è ricorso così spesse volte e per iniziativa di vari settori alla Camera, ciò significa chiaramente che gli affidamenti generici dati sin qui non sono ritenuti sufficienti dalla rappresentanza nazionale, la quale sente sempre più improrogabile la soluzione di questa grave questione.

L'onorevole Buonocore ha svolto oggi una sua proposta di legge, che è quella formulata dalla Federazione dei pensionati, ma è evidente che essa non potrà, in alcun modo, recare alcun pratico risultato, se non alla ripresa dei lavori parlamentari, mentre i bisogni dei pensionati dello Stato sono gravi ed urgenti.